

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE**
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale

Allegato B1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PRESENTI NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E SERVIZI ANALOGHI – PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 28 FEBBRAIO 2023

CIG 78770191B7

CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili – Cat. 25 Servizi sanitari e sociali – Allegato IX D. Lgs. 18.4.2016 n. 50

Titolo I – Indicazioni generali sul servizio

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (da qui in avanti, CSA) ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di trasporto collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e servizi analoghi” (da qui in avanti, rispettivamente “servizio di trasporto collettivo” e “servizi analoghi”) da parte dell’Unione Territoriale Intercomunale “Friuli Centrale” – Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Friuli Centrale (da qui in avanti, SSC), comprendente i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine.
2. La configurazione territoriale di cui al comma 1 è attualmente definita ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/12/2014, n. 26, “*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali quelle previste dalla L.R. 28 dicembre 2018, n. 31¹, nonché della conseguente deliberazione n. 97 del 25 gennaio 2019 “*L.R. 6/2006, art. 17: individuazione degli Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni. Approvazione definitiva*”. Qualsiasi eventuale variazione inerente il territorio di riferimento verrà tempestivamente comunicata alla Ditta aggiudicataria e comporterà modifiche del servizio nei valori operativi ed economici. L’aggiudicatario sin d’ora si dichiara a conoscenza degli effetti di cui alla citata normativa regionale, accettandone gli esiti.
3. A partire dal 01/01/2017 l’esercizio delle funzioni in materia di sistema locale dei servizi sociali avviene, ai sensi della normativa regionale sopra citata, in forma associata tramite l’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale. La convenzione per l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali approvata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 31/03/2006, n. 6, “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”, e sottoscritta in data 22/12/2012, rimane in vigore fino all’approvazione di una nuova convenzione ed all’individuazione dell’ente delegato, da effettuarsi entro il 30/09/2019, ai sensi delle modifiche apportate alla L.R. 6/2006 dalla L.R. 31/2018.
4. Per “Centro di riabilitazione” ai sensi del presente CSA si intende una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 26 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. e definita quale struttura diretta “al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa”. Ai fini del presente appalto, i centri di riabilitazione sono i seguenti:

¹ “*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).*”

- Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Pesian di Prato (UD), via Cialdini n. 29 – per brevità “NFPP”;
 - Centro di riabilitazione “La Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN), via della Bontà n. 7 – per brevità “NFSV”;
 - Centro di riabilitazione “Santa Maria dei Colli” di Tricesimo (UD), fraz. Fraelacco, via dei Boreatti n. 5 – per brevità “SMC”;
 - Centro di riabilitazione “Comunità Piergiorgio” di Udine, piazza Libia n. 1 – per brevità “CPG”.
5. Qualsiasi variazione nell’elenco dei centri di riabilitazione di cui al comma precedente verrà tempestivamente comunicata alla Ditta aggiudicataria e comporterà modifiche del servizio. L’aggiudicatario sin d’ora si dichiara a conoscenza di tale eventualità e della conseguente possibilità di dover modificare i valori sia operativi che economici del presente appalto, accettandone gli esiti.
6. E’ richiesta all’aggiudicatario l’esecuzione di servizi complementari aggiuntivi, consistenti in servizi analoghi di trasporto con finalità sociale, anche di minori, anche collegati a progettualità specifiche. L’attivazione dei servizi analoghi è subordinata al reperimento delle necessarie risorse di bilancio.

Art. 2 – Finalità del servizio

1. In ottemperanza alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente a tutela dei cittadini disabili, la finalità generale del servizio di trasporto collettivo è la facilitazione della continuità del processo riabilitativo delle persone disabili.
2. Gli obiettivi specifici del servizio di trasporto collettivo sono la promozione dell’autonomia individuale delle persone disabili ed il sostegno alle famiglie che hanno al proprio interno persone disabili.
3. In relazione ai servizi di trasporto analoghi richiesti, la finalità è di garantire il trasporto di persone, anche minori, nel contesto di progettualità specifiche di cui è titolare il SSC e nel contesto di un progetto personalizzato di presa in carico.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. Destinatari del servizio di trasporto collettivo sono le persone ambosessi, adulti o minori, disabili ovvero con menomazioni di tipo fisico e/o sensoriale e/o psichico che necessitano di percorsi di riabilitazione, in possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e accertati ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, residenti nel territorio del SSC di cui all’art. 1 c. 1.
2. Destinatari dei servizi di trasporto analoghi richiesti persone, anche minori, prese in carico e segnalate dal SSC.
3. I servizi di cui al presente CSA sono rivolti a persone di cui all’art. 4 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6.

Art. 4 – Quantitativo e descrizione del servizio

SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO

1. Alla data del 31 dicembre 2018 il servizio di trasporto collettivo di andata e ritorno è svolto in favore di n. 53 persone, di cui:
 - n. 16 da trasportare presso NFPP;
 - n. 6 da trasportare presso NFSV;
 - n. 2 da trasportare presso CPG;
 - n. 29 da trasportare presso SMC
 suddivise – per Comune di residenza – come indicato nell’Allegato B1.1) al presente CSA, nel quale sono segnalate anche eventuali note sulla frequenza e sul tipo di ausilio, se necessario.
2. Esclusivamente alla Ditta aggiudicataria e nel rispetto del Regolamento UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali verranno comunicati i dati relativi ad ogni beneficiario, suddivisi per centro di riabilitazione frequentato, i quali comprendono:
 - nome e cognome, data di nascita;
 - indirizzo di residenza;
 - necessità di ausili;
 - riferimenti della persona esercente la responsabilità genitoriale (ovvero tutela o curatela) oppure di altra persona delegata o dal beneficiario maggiorenne o dall’esercente la responsabilità genitoriale (o tutela, o curatela) sul beneficiario, autorizzata ad affidare/ricevere in custodia il beneficiario stesso all’inizio del servizio e al termine dello stesso, con relativo riferimento telefonico;
 - data d’inizio, data di termine e modalità di fruizione del servizio;

- necessità particolari segnalate dalla famiglia.
3. Il servizio di trasporto collettivo è svolto durante tutto il periodo di apertura corrispondente alle attività terapeutico-riabilitative previste per gli utenti e risulta indicativamente pari a circa 285 giorni all'anno, nello specifico 239 giorni di frequenza dal lunedì al venerdì e 46 giorni di frequenza il sabato. Si precisa che il computo è indicativo e che per ricavare il numero dei giorni medi di frequenza in un anno solare sono stati considerati, quale riferimento, gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
 4. Il servizio di trasporto collettivo si svolge dal lunedì al sabato, escluse le festività, le giornate infrasettimanali di chiusura, di solito coincidenti con le vacanze del calendario scolastico, ed il periodo di chiusura delle strutture durante l'estate, di norma coincidente con parte del mese di agosto. Attualmente il servizio è svolto con 6 mezzi, su 11 tratte (cfr. allegato B1.1). Le eventuali note rispetto a frequenze diverse dei singoli beneficiari sono indicate all'allegato B1.1) al presente CSA.
 5. Il tragitto dal luogo prescelto dal fruitore (propria abitazione o da altro punto di incontro) alla struttura di destinazione (e viceversa al rientro) non può avere una durata superiore agli ottanta minuti.
 6. Relativamente al presente CSA, l'affidamento sarà pari a ipotetici 235.400 km di percorrenza nell'anno solare, tenendo conto dello stesso numero di utenti attuali.
 7. I suddetti valori sono puramente indicativi e non sono da intendersi impegnativi per la Stazione Appaltante, potendo subire variazioni legate al naturale andamento del servizio. La Stazione Appaltante pertanto si riserva la facoltà di ridurre ovvero implementare il numero degli utenti fruitori del servizio ovvero dei chilometri, come pure di avvalersi di altre forme di gestione del servizio, senza che tale fatto comporti variazioni ai contenuti del presente CSA o al prezzo di aggiudicazione.
 8. È fatta salva la possibilità da parte dell'Ente Gestore di ridimensionare o sopprimere il servizio in relazione a sopravvenute esigenze di natura economica, decisioni da parte dell'Assemblea dei Sindaci, obblighi di legge o regolamentari, modifiche all'assetto istituzionale, organizzativo o gestionale dei servizi e del personale dipendente, ivi compreso quanto previsto dal precedente art. 1.

SERVIZI ANALOGHI

9. Alla data del 31 dicembre 2018 i servizi di trasporto di andata e ritorno analoghi e collegati a progettualità specifiche sono svolti in favore di n. 9 persone, da trasportare presso due Istituti Scolastici, attualmente identificati nella Scuola Primaria "P. Zorutti" in v. XXX Ottobre a Udine e nella Scuola Primaria "E. Fruch" in v. L. da Vinci a Pasiàn di Prato. I beneficiari sono suddivisi – per Comune di residenza – come indicato nell'allegato B1.2) al presente CSA, che reca anche eventuali note sulla frequenza. Non sono al momento note necessità di ausili.
10. Esclusivamente alla Ditta aggiudicataria e nel rispetto del Regolamento UE 679/16 in materia di protezione dei dati personali verranno comunicati i dati relativi ad ogni beneficiario, suddivisi per centro di riabilitazione frequentato, i quali comprendono:
 - nome e cognome, data di nascita;
 - indirizzo di residenza;
 - necessità di ausili;
 - riferimenti della persona esercente la responsabilità genitoriale (ovvero tutela o curatela) oppure di altra persona delegata o dal beneficiario maggiorenne o dall'esercente la responsabilità genitoriale (o tutela, o curatela) sul beneficiario, autorizzata ad affidare/ricevere in custodia il beneficiario stesso all'inizio del servizio e al termine dello stesso, con relativo riferimento telefonico;
 - data d'inizio, data di termine e modalità di fruizione del servizio;
 - necessità particolari segnalate dalla famiglia.
11. I servizi analoghi sono svolti nella modalità segnalata dalla Stazione Appaltante e, al momento, risultano collegati a progettualità specifiche. Indicativamente, i servizi analoghi vengono svolti durante l'anno scolastico, da ottobre a maggio compresi. In media, il servizio si svolge per quattro giorni alla settimana ed è organizzato in due turni (primo turno: lunedì e mercoledì – secondo turno: martedì e giovedì), per un totale di 136 giorni all'anno. Si precisa che il computo è indicativo e che per ricavare il numero dei giorni medi di frequenza in un anno solare sono stati considerati, quale riferimento, gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. E' possibile che il servizio venga attivato anche per due settimane prima dell'avvio dell'anno scolastico (indicativamente ultima settimana di agosto e prima settimana di settembre). Nel caso venisse attivata questa specifica progettualità la Stazione Appaltante si riserva di applicare l'art. 106 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e di modificare, integrandolo, il contratto d'appalto entro la soglia prevista dall'art. 106 c. 2 lett. b) del Codice, come indicato all'art. 6 c. 9 del presente CSA.
12. Il tragitto dal luogo prescelto dal fruitore (propria abitazione o da altro punto di incontro) alla struttura di destinazione (e viceversa al rientro) non può avere una durata superiore agli ottanta minuti.

Art. 5 – Durata del servizio ed eventuali opzioni

1. Il servizio avrà la durata di mesi 42 a decorrere presumibilmente dal 1° settembre 2019 sino al 28 febbraio 2023, in dipendenza della data dell'effettivo inizio delle prestazioni a seguito dell'aggiudicazione.
2. Il SSC si riserva la facoltà di chiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione del contratto per ulteriori mesi 42 oltre la prima scadenza, ovvero sino al 31/08/2026, a seguito di eventuale rinegoziazione. In tal caso, l'aggiudicatario si obbliga alla prosecuzione del servizio; tale opzione potrà essere attivata sei mesi prima della scadenza del contratto. Qualora la stazione appaltante non si avvallesse della facoltà di cui sopra, il contratto scadrà automaticamente e senza altre formalità il 28 febbraio 2023 (o data ulteriore prevista in sede di avvio del servizio, nel rispetto della durata di cui al c. 1) senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa in merito.
3. Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, la Ditta aggiudicataria è obbligata, alla scadenza del contratto, a prorogare l'esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, dietro semplice richiesta del SSC, per un periodo fino a 180 giorni, ovvero al massimo per mesi 6, qualora si rendesse necessario procedere al completamento della nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di ritardo di avvio del servizio verranno applicate le penali previste dal presente CSA.
5. Attualmente l'articolazione del servizio di trasporto collettivo è la seguente:
dal lunedì al venerdì:
 - arrivo al Centro NFPP entro le ore 08.30/09.00 e partenza dallo stesso entro le ore 15.45;
 - arrivo al Centro NFSV entro le ore 8.50 e partenza dallo stesso entro le ore 16.00;
 - arrivo al Centro SMC entro le ore 09.30 e partenza dallo stesso entro le ore 16.20;
 - arrivo alla CPG entro le ore 09.00 e partenza dalla stessa entro le ore 16.30;

il sabato (solo per il Centro NFPP e per il Centro NFSV) gli arrivi sono previsti entro le ore 9.00 e le partenze entro le ore 12.45.

6. Il servizio di trasporto collettivo si svolge giornalmente nelle seguenti fasce orarie:

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	7.00	9.30	15.30	18.00
Martedì	7.00	9.30	15.30	18.00
Mercoledì	7.00	9.30	15.30	18.00
Giovedì	7.00	9.30	15.30	18.00
Venerdì	7.00	9.30	15.30	18.00
Sabato	7.00	8.30	12.30	14.30

7. I servizi analoghi sono attualmente svolti nei seguenti due turni:
 - lunedì-mercoledì: arrivo presso la Scuola Primaria "P. Zorutti" entro le ore 14.30 e partenza dalla stessa entro le ore 17.00;
 - martedì-giovedì: arrivo presso la Scuola Primaria "E. Fruch" entro le ore 14.00 e presso la Scuola Primaria "P. Zorutti" entro le ore 14.30 e partenza dalle stesse rispettivamente entro le ore 17.00 e 17.30.
8. I servizi analoghi si svolgono nelle seguenti giornate / fasce orarie:

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	13.45	14.30	17.00	17.45
Martedì	13.00	14.30	17.00	18.30
Mercoledì	13.45	14.30	17.00	17.45
Giovedì	13.00	14.30	17.00	18.30

9. In considerazione dell'organizzazione interna di ogni centro di riabilitazione, le date precise di inizio e termine dell'anno scolastico nel quale dovrà essere garantito il servizio, nonché gli orari di inizio e di termine dell'attività in ogni centro di riabilitazione ed eventuali tolleranze sull'orario di arrivo, verranno comunicate formalmente dal SSC alla ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'anno di frequenza. I periodi di chiusura per le festività natalizie, pasquali ed estive durante i quali il servizio non viene svolto verranno comunicati formalmente dal SSC alla Ditta aggiudicataria entro il mese precedente l'inizio delle festività.

10. Nel caso dello svolgimento di servizi analoghi, date, orari e destinazioni verranno comunicati dalla Stazione Appaltante alla Ditta entro 15 giorni lavorativi dall'inizio dello svolgimento del servizio. I periodi di chiusura per le festività natalizie e pasquali durante i quali il servizio non viene svolto verranno comunicati formalmente dal SSC alla Ditta aggiudicataria entro il mese precedente l'inizio delle festività

Art. 6 – Valore complessivo dell'appalto

1. L'appalto per la parte del servizio di trasporto collettivo viene quantificato come segue:

n. km stimati / anno solare	n. km stimati 42 mesi
235.400	823.900

2. L'appalto per la parte dei servizi analoghi viene quantificato come segue:

n. km stimati / anno solare	n. km stimati 42 mesi
9.300	32.550

3. Il valore dell'appalto è stato quantificato in via presuntiva sulla base dell'analisi della spesa storica sostenuta dal SSC per il servizio di trasporto collettivo e sulla base dei servizi analoghi richiesti nell'ultimo biennio (2017 e 2018), con riferimento agli utenti in carico alla data del 31/12/2018 e sulla stima relativa al presumibile fabbisogno per le annualità successive.
4. L'affidamento del servizio di trasporto collettivo è dimensionato a ipotetici km 235.400 di percorrenza nell'anno solare e km 823.900 di percorrenza per 42 mesi (n. km ipotetici / 12 mesi * 42 mesi), tenendo conto dello stesso numero di utenti attuali. L'affidamento dei servizi analoghi è dimensionato a ipotetici km 9.300 di percorrenza nell'anno solare e km 32.550 di percorrenza per 42 mesi (n. km ipotetici / 12 mesi * 42 mesi), tenendo conto dello stesso numero di utenti attuali.
5. Il valore complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto per la durata di mesi 42 è pari a € 1.370.320,00 + IVA, suddivisi come segue:

Costo unitario chilometrico IVA esclusa	Km presunti 42 mesi	Valore complessivo IVA esclusa (arrotondato)
Trasporto collettivo		
€ 1,5833 arrotondato a € 1,60	823.900	€ 1.318.240,00
Servizi analoghi		
€ 1,5833 arrotondato a € 1,60	32.550	€ 52.080,00

6. L'importo stimato per i servizi analoghi va computato per la determinazione del valore globale del contratto.
7. Il prezzo a base di gara al netto dell'IVA per il servizio oggetto dell'appalto è pari al costo chilometrico unitario di **€ 1,60 (IVA esclusa) soggetto a ribasso**. Il metodo di calcolo è evidenziato nella Relazione tecnico-illustrativa.
8. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio dell'UTI SSC e con fondi derivanti da contributo vincolato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
9. La Stazione Appaltante potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto, senza che la Ditta affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016. Oltre detto limite, si provvederà alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario.
10. La Stazione Appaltante si riserva, tuttavia, di applicare anche le altre opzioni di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, atteso che la domanda dei servizi oggetto del presente CSA è correlata alle esigenze dell'utenza, le quali non sono precisamente programmabili.
11. Il valore stimato totale dell'appalto, comprensivo delle opzioni esplicitamente dichiarate (rinnovo e proroga) è pari ad € 2.936.400,00 + IVA; tale valore viene evidenziato ai soli fini del calcolo del valore totale dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. del Codice. Oltre detto limite, si provvederà alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario.
12. In ogni caso il valore da considerarsi sia ai fini della formulazione delle offerte che per la quantificazione del corrispettivo dovuto da parte dell'aggiudicatario è unicamente il costo unitario chilometrico.

13. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi corrispettivo connesso o conseguente ai servizi affidati, senza che l'appaltatore possa pretendere nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento dei corrispettivi pattuiti.
14. Gli importi sono da intendersi presunti e non garantiti, né in alcun modo impegnativi o vincolanti per la Stazione Appaltante.
15. Gli importi sono da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui la Ditta aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio (quali, a titolo meramente esemplificativo, i costi di organizzazione, il carburante, i costi di gestione dei mezzi, etc.). Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente CSA, niente escluso ed eccettuato.
16. La Ditta aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio

1. I servizi di trasporto collettivo ed i servizi analoghi prevedono l'accompagnamento e la custodia dei beneficiari, dalle loro abitazioni o da eventuali altre sedi di partenza concordate con il SSC, verso i centri di riabilitazione o gli Istituti scolastici indicati nel presente CSA, e si svolgeranno secondo gli orari e le fermate concordate con gli uffici del SSC in base alle domande pervenute ed alla residenza degli utenti, con particolare riguardo alle attività ed agli orari stabiliti dalle strutture cui sono destinati gli utenti. Come indicato all'art. 4, per nessun utente del servizio il tragitto dal luogo di prelievo alla destinazione dovrà avere durata superiore agli 80 minuti.
2. Si stabilisce in via convenzionale che, sia per il servizio di trasporto collettivo sia per i servizi di trasporto analoghi, la sede operativa del SSC sita in Udine, v. Gorghi n. 16, corrisponda al punto di partenza e di arrivo di ogni tratta, sia di andata che di ritorno.
3. Gli utenti dovranno essere prelevati presso la propria abitazione, oppure, in caso di palesi e notevoli difficoltà, dal punto più prossimo all'abitazione stessa agevolmente raggiungibile dall'automezzo idoneamente destinato al servizio.
4. Per gli utenti minori di 18 anni, per i maggiorenni soggetti a tutela ed in tutti gli altri casi in cui i familiari siano consapevoli che le condizioni psicofisiche del soggetto richiedono continua assistenza, i genitori/familiari o il tutore che sottoscrivono la richiesta del servizio sono tenuti ad essere presenti al momento della partenza e del rientro al domicilio, o altra sede concordata con il SSC (o a delegare allo scopo persona maggiorenne di propria fiducia), sollevando da ogni responsabilità il SSC per quanto possa accadere all'utente prima e dopo il tempo di percorrenza a bordo del mezzo di trasporto.
5. Gli orari e le sedi di raccolta saranno concordati con il SSC e quindi comunicati alle famiglie. Qualora l'esercente la potestà genitoriale (ovvero tutela o curatela), o la persona adulta eventualmente da questo delegata, non prenda in consegna l'utente al luogo ed all'orario programmato per il rientro, il mezzo della Ditta, attesi non più di 5 minuti, proseguirà e terminerà il proprio giro e, successivamente porterà nuovamente l'utente presso la sede concordata e – se necessario – presso altra sede idonea, ferma restando la necessità del prelievo dell'utente da parte del genitore/familiare; in tal caso, l'esercente la potestà, o chi delegato, sarà tenuto a rimborsare direttamente alla Ditta il maggior onere sostenuto a tariffa corrente.
6. Per esigenze particolari, è possibile prevedere inserimenti e dimissioni di utenti anche ad anno formativo avviato.
7. L'aggiudicatario del servizio di trasporto collettivo dovrà concordare con gli uffici del SSC le modalità operative idonee al fine di favorire il migliore raccordo tra utenti e loro famiglie, Centri di riabilitazione e servizi sociali.

Art. 8 – Automezzi

1. Dal momento dell'attivazione dei servizi oggetto del presente CSA e per tutta la durata dello stesso, l'aggiudicatario dovrà disporre di un parco mezzi idoneo a far fronte alle normali esigenze del servizio.
2. Il servizio è effettuato, a seconda delle necessità, con autoveicoli attrezzati per disabili motori che viaggiano in carrozzina e con autoveicoli non attrezzati per i soggetti deambulanti o che comunque possono viaggiare in normali sedili.
3. Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di fermo o guasto dei mezzi ordinariamente utilizzati, che dovranno essere prontamente sostituiti senza nessun ulteriore onere a carico dell'Ente appaltante.

4. L'affidatario dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la costante efficienza dei mezzi e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, oltre all'esecuzione della manutenzione programmata e delle revisioni obbligatorie per legge.
5. Il SSC, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di ispezionare e verificare in ogni momento lo stato dei mezzi utilizzati ed il loro corretto impiego, senza che l'aggiudicatario possa impedire o differire l'attività medesima.

Art. 9 – Carattere del servizio

1. La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione dell'appalto con mezzi e personale propri.
2. I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti "autoservizi pubblici non di linea", come definiti dagli artt. 1 e 3 della l. 21/1992 e dall'art. 1 della L.R. 27/1996. In particolare, rientrano nella fattispecie prevista dal comma 2, lett. b) della normativa regionale, quali "servizio di noleggio con conducente" il quale deve essere di conseguenza dotato delle relative licenze/autorizzazioni.
3. I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto un servizio essenziale di pubblico interesse e, come tale, per nessun motivo potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, anche solo in modo temporaneo. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e s.m.i. Il servizio è da considerarsi pubblico essenziale, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.
4. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni previste dal presente capitolato, il SSC, a suo insindacabile giudizio, potrà sostituirsi senza alcuna formalità nei confronti dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa successivamente delle spese a carico della Ditta inadempiente e ciò indipendentemente anche dalle sanzioni a questa applicabili e dell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi, il SSC potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta.
5. Diversamente, quando per cause di forza maggiore, dipendenti da eventi naturali o umani di grave rilevanza, la Ditta non potrà espletare il servizio, dovrà darne immediata comunicazione al SSC e non sarà soggetto a sanzioni di alcun tipo. In ogni modo, è fatta salva la facoltà per il SSC di autorizzare la sospensione del servizio, nel caso in cui si verificassero siffatti eventi eccezionali. In caso di decisione di sospensione, sarà comunque cura del SSC avvisare la Ditta delle decisioni prese, alle quali essa si dovrà in ogni caso adeguare.

Titolo II – Personale

Art. 10 – Risorse umane Ditta appaltatrice

1. Il servizio di trasporto collettivo ed i servizi analoghi dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario per intero con personale e mezzi propri. L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità e di qualificazione professionale adeguati a garantire un'efficace gestione dei servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà osservare diligentemente tutte le disposizioni del presente capitolato ed il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013.
2. In ogni mezzo dovrà essere presente, oltre all'autista, un accompagnatore per l'assistenza agli utenti.
3. L'autista dovrà essere in possesso di idonea patente di guida e di esperienza almeno annuale nel corso degli ultimi tre anni (dal 2016 al 2018), anche non continuativa, nell'esecuzione di servizi analoghi. Si considerano "servizi analoghi" ai fini del presente articolo i servizi di trasporto di persone, anche minorenni, in condizione di disabilità o fragilità. Il trasporto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente nel settore del trasporto di persone disabili.
4. L'accompagnatore dovrà essere in possesso di almeno una attestazione di formazione in ambito socio-assistenziale e di esperienza di almeno nove mesi nel corso degli ultimi tre anni (dal 2016 al 2018), anche non continuativa, nell'esecuzione del servizio.
5. La Ditta aggiudicataria dovrà nominare – anche tra il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 – un Coordinatore del servizio con funzioni di raccordo con il SSC per gli aspetti organizzativi ed amministrativi e di garanzia del buon andamento del servizio. La Ditta dovrà comunicare il nominativo del Coordinatore prima dell'avvio del servizio.
6. L'affidatario deve garantire la immediata sostituzione degli operatori assenti per qualsiasi motivo (ferie, malattia, congedi straordinari, etc.).
7. L'affidatario si impegna a comunicare all'Ente gestore, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'elenco nominativo del personale adibito al servizio di trasporto e la relativa qualifica.

8. L'Ente gestore si riserva il diritto di contestare all'affidatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso l'impresa dovrà garantire i dovuti interventi, se anche del caso mediante la sostituzione dell'operatore o degli operatori contestati.
9. L'aggiudicatario dovrà far pervenire al SSC una copia del certificato del casellario giudiziale del personale di cui al D.Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile prima dell'avvio del servizio.
10. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 11 – Rispetto delle normative vigenti

1. Tutto il personale impiegato dalla Ditta Aggiudicataria per lo svolgimento del servizio deve possedere adeguata professionalità ed essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di quelle attinenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Nei confronti del personale alle proprie dipendenze la Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare tutte le norme di legge, regolamenti ed accordi sindacali vigenti in materia di lavoro, in particolare quelli relativi al collocamento, al trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale, nonché le disposizioni tutte, generali e speciali, in materia sanitaria, di igiene e sicurezza sul lavoro; rispetto a queste ultime, la Ditta dovrà attenersi in particolare a quanto contenuto nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare l'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della L.R. 14/2002.
3. La Ditta Aggiudicataria, ove la Stazione Appaltante lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte del SSC non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Art. 12 – Rapporti giuridici ed economici

1. Sono a carico del prestatore del servizio tutte le spese per assegni ed indennità al personale e relativi contributi previdenziali ed assicurativi, in quanto dovuti per legge o per contratto collettivo di lavoro, vigenti al momento dell'assunzione del servizio o successivamente intervenuti.
2. Il SSC, pertanto, rimarrà completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che interverranno tra il prestatore del servizio e il suo personale, il quale non potrà vantare alcun diritto verso la Stazione Appaltante, né durante né dopo la scadenza del Servizio stesso. Il SSC avrà in ogni momento la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che commettesse irregolarità o abusi nel servizio o altre mancanze di particolare gravità.
3. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 13 – Clausola sociale

1. In ottemperanza all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" adottate con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 114 del 13/02/2019, l'appaltatore subentrante, nel caso abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, assume prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario quale appaltatore subentrante.
2. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo della riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del Codice. L'Allegato B1.4) al presente CSA riporta in formato tabellare l'inquadramento contrattuale del personale attualmente impiegato.
3. La Ditta aggiudicataria allega all'Offerta tecnica un "Progetto di assorbimento", che illustri le concrete modalità di attuazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Titolo III – Oneri inerenti il servizio

Art. 14 – Responsabilità

1. L'aggiudicatario assumerà tutte le spese relative all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, nonché all'assicurazione nei confronti sia dei soggetti trasportati che degli accompagnatori, oltre alla tassa di

- circolazione, il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e a qualsiasi altro onere di esercizio inerente il mezzo utilizzato. I massimali di assicurazione dovranno rispettare i minimi di legge.
2. La Ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare il SSC da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del SSC in caso di condanna.
 3. Le spese che il SSC dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.
 4. L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il SSC che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
 5. L'aggiudicatario è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al SSC o a terzi.
 6. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale di sicura moralità, che possieda l'età lavorativa secondo la normativa vigente, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore; la Ditta si impegna, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte del SSC. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il SSC ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria. Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta.
 7. In particolare al personale impiegato dalla Ditta per i servizi di cui al presente CSA è fatto divieto di:
 - a. usare gesti e/o assumere comportamenti irrispettosi verso i beneficiari del servizio, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
 - b. fare salire sui mezzi persone estranee al servizio o ospitare sui mezzi animali / cose non pertinenti al servizio;
 - c. deviare – tranne casi documentati di effettiva necessità – dal percorso concordato;
 - d. effettuare fermate arbitrarie non previste dal servizio;
 - e. fumare e bere bevande alcoliche;
 - f. allontanarsi dalla vettura lasciando incustoditi i beneficiari del servizio durante le soste;
 - g. chiedere mance o altre utilità a chiunque per il servizio prestato;
 - h. utilizzare il cellulare in modo inappropriato o durante la guida.
 8. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad informare tempestivamente il SSC di eventuali accadimenti e/o situazioni problematiche.
 9. La Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente CSA ed è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati, nello svolgimento della propria attività, a persone e cose.

Art. 15 – Assicurazioni

1. La Ditta aggiudicataria pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone, animali o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del SSC, salvi gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte delle società assicuratrici.
2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire e a consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione una polizza di assicurazione RCT contro ogni possibile danno causato in esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni singolo sinistro cagionato sia a persone, sia ad animali che a cose, nonché contro il rischio di danno biologico, di danni derivanti da incendio, esplosione o scoppi. La descrizione del servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della suddetta polizza.
3. Ugualmente è obbligata a costituire idonea polizza di assicurazione per l'intero periodo contrattuale, contro i rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori del servizio (R.C.O.) con un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro. Il SSC è considerato "terzo" a tutti gli effetti.
4. La Ditta esonera il SSC da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Art. 16 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il SSC dovesse sostenere, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta dovrà costituire entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta del SSC e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una garanzia definitiva a sua

- scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2017 pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
 3. La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
 7. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.
 8. Resta salvo per il SSC l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Titolo IV – Condizioni contrattuali generali

Art. 17 – Controlli e verifica di conformità

1. Nel corso di esecuzione del contratto saranno effettuati dal SSC i controlli sull'esecuzione del servizio. Ai controlli procederà il Direttore dell'esecuzione il quale potrà verificare, anche a sorpresa, i mezzi impiegati per l'esecuzione del trasporto, i tragitti effettuati, e quant'altro ritenuto opportuno, invitando all'operazione di verifica l'appaltatore. Di dette operazioni di controllo sarà redatto apposito verbale.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto procede altresì alla periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto.
3. La verifica di conformità sarà effettuata mensilmente e sarà condizione necessaria per la liquidazione delle relative fatture. In caso di esito positivo della verifica di conformità, verrà rilasciato il certificato di pagamento.

Art. 18 – Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Il SSC si impegna a corrispondere per lo svolgimento delle attività oggetto del presente CSA il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo unitario chilometrico offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di chilometri effettuati.
2. I chilometri saranno computati a partire dalla sede operativa del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI Friuli Centrale sita in v. Gorgi n. 16 in Udine come punto di partenza e di arrivo per ogni tratta effettuata.
3. Il corrispettivo sarà liquidato dal SSC all'Aggiudicataria stessa, previa presentazione di regolare fattura con cadenza mensile e recante la dicitura "IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972", per l'importo al netto dell'aliquota IVA applicabile. La fattura deve essere trasmessa all'Ente in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.

55/2013. Il pagamento avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, subordinatamente all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva.

4. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto contenente l'elenco dei servizi erogati per ciascun utente (giornate di presenza), completo del dettaglio dei chilometri effettuati nel mese di riferimento, per ogni tratta percorsa come approvata dalla Stazione Appaltante in coerenza con l'offerta tecnica e in totale, nel rispetto della modalità di computo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il SSC non provvederà al pagamento dei corrispettivi qualora la Ditta non provveda ai sensi del precedente comma 4.
6. La liquidazione può essere sospesa qualora, per il mese di riferimento, siano stati contestati addebiti alla Aggiudicataria; in tal caso la liquidazione avverrà entro il 15° giorno dalla data di notifica della comunicazione delle decisioni assunte dal SSC, dopo aver sentito l'Aggiudicataria.
7. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie e sanzioni applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto.
8. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal SSC tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del servizio, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente CSA inerente e conseguente ai servizi stessi.
9. La Ditta comunicherà al SSC il conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come disposto dall'art. 26 del presente CSA.

Art. 19 – Subappalto – cessione del contratto – cessione dei crediti – vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In applicazione dell'art. 35 comma 4 della Legge Regionale 31/03/2006, n. 6, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi il servizio oggetto del presente CSA a pena di risoluzione del contratto.
2. Per tutta la durata del contratto è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
3. È fatto altresì divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Ente Gestore ai sensi e nei modi previsti dagli art. 1260 e ss. del c.c.
4. La Ditta è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del contratto, oltre alla perdita della cauzione di cui all'articolo 15.
5. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Interruzione del servizio

1. L'aggiudicataria assicura e garantisce i servizi di cui al presente CSA sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi, etc.
2. In caso di sciopero del personale dipendente dall'aggiudicatario, il SSC deve essere avvisato con un anticipo di almeno due giorni. Tale evento non potrà comunque costituire causa di interruzione del servizio.
3. La mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma, e che comporti per il SSC l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito all'aggiudicataria delle spese a tale scopo sostenute dal SSC, oltre ad una penale come stabilita all'art. 21 ed al risarcimento del danno.
4. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna da entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, se comunicate tempestivamente alla controparte.

Art. 21 – Esecuzione d'ufficio

1. In caso di mancata esecuzione, di ripetuta intempestività degli interventi descritti nel presente CSA o di parte di essi e nel progetto offerto, o di irregolarità nell'adempimento agli obblighi contrattuali, il SSC potrà provvedervi d'ufficio, con facoltà di chiamare altre Ditte o di fare fronte con personale proprio alle esigenze di volta in volta non soddisfatte, richiedendone i danni alla Ditta aggiudicataria e addebitando alla stessa Ditta inadempiente i relativi oneri.
2. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da notificarsi a mezzo PEC di provvedere al servizio e/o ai trasporti non eseguiti entro il termine di 48 ore.

Art. 22 – Penalità

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente CSA, l'aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla

- gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto in base al successivo articolo 23.
2. Il SSC addebiterà alla Ditta appaltatrice, trattenendo sull'ultima fattura in pagamento ovvero sulla cauzione, le penalità che seguono:
 - a. € 500,00 giornalieri per ogni giorno di sospensione del servizio ovvero mancato o ritardato avvio del servizio;
 - b. € 100,00 giornalieri: per ogni utente non servito;
 - c. € 100,00 giornalieri: mancato rispetto di quanto prescritto agli artt. 4 e 6 del presente CSA e delle prestazioni, anche migliorative, offerte nel progetto di gestione;
 - d. € 100,00 giornalieri cad.: non perfetta igiene e pulizia dell'automezzo;
 - e. € 200,00 giornalieri: mancanza dell'accompagnatore;
 - f. € 300,00 cad.: per ogni segnalazione, debitamente documentata e verificata, di comportamenti / atti di cui all'art. 14 c. 7;
 - g. € 100,00 giornalieri per ogni operatore non assunto: mancata assunzione del personale della Ditta precedente come da progetto di assorbimento (fino a 15 giorni lavorativi di ritardo nell'assunzione).
 3. L'applicazione della penale non pregiudica per il SSC l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
 4. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito del SSC e da valutazione delle eventuali controdeduzioni della ditta a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire al SSC entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione d'addebito.
 5. Le penalità verranno trattenute in conto fattura. La liquidazione della fattura relativa al mese oggetto di contestazione della penalità sarà sospesa fino alla definizione della stessa.
 6. Nel caso di persistenti e gravi carenze nell'effettuazione del servizio, l'Amministrazione, per garantire la continuità del servizio, potrà far svolgere il servizio da altri, addebitando alla Ditta i relativi costi sostenuti.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

1. Tutte le clausole del presente CSA, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 22, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronuncia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all'art. 22 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza al termine stabilito, senza necessità per la Stazione Appaltante di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente CSA, anche nelle seguenti ipotesi:
 - subappalto totale o parziale da parte dell'aggiudicatario dei servizi richiesti nel presente capitolato;
 - in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
 - nel caso in cui l'impresa aggiudicataria incorra in grave provata indegnità;
 - gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal SSC;
 - persistente mancata assunzione del personale della Ditta precedente come da progetto di assorbimento (dal 16° giorno lavorativo di ritardo);
 - per l'impiego persistente di personale non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
 - in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
 - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 - impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - in caso di affidamento del servizio ad una cooperativa sociale, la cancellazione della cooperativa sociale o consorzio dall'albo regionale per il verificarsi dei casi previsti dall'articolo 6 della L.R. 20/2006 e s.m.i.;
 - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
 - dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore;

- l'applicazione di n. 2 penali di valore pari a € 500 nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'Ente a richiedere la risoluzione del contratto;
 - nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3, della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
 - gravi difformità nella realizzazione del progetto di gestione secondo quanto indicato in fase di offerta;
 - violazione degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.
3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del SSC in forma di lettera trasmessa a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 4. La risoluzione del contratto attribuisce al SSC il diritto di affidare l'esecuzione del servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal SSC.
 5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il SSC non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
 6. In tutti i casi previsti la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal SSC, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riaggiudicazione e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Il SSC potrà rivalersi su eventuali crediti del prestatore di servizio senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Art. 24 – Disdetta anticipata del contratto

1. Il SSC si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente, con semplice preavviso di 60 giorni, ovvero di ridurre in qualsiasi momento il servizio oggetto dell'appalto o anche di attivarlo/proseguirlo in misura parziale, senza che l'appaltatore possa avanzare riserve o pretese; in tali casi si fa luogo alla riduzione proporzionale del compenso pattuito.

Art. 25 – Sottoscrizione del contratto

1. Il SSC procede, a seguito della conferma dell'aggiudicazione della gara, ad affidare l'incarico alla Ditta definitivamente aggiudicataria mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa.
2. Si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Appaltante, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto, ed è tenuto a presentarsi alla data e nel luogo opportunamente comunicati dal SSC.
3. Il SSC si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.
4. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore (in tale caso dovrà essere allegata copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive) dell'impresa appaltatrice nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta.
5. La ditta aggiudicataria dell'appalto, prima della stipula del contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 16 del presente CSA.
6. La mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito determineranno la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta; la Stazione Appaltante avrà titolo per aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Sono a carico della Ditta inadempiente i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Art. 26 – Oneri e spese contrattuali

1. Ogni e qualsiasi onere riguardante l'espletamento della gara, il perfezionamento e la registrazione del contratto e lo svolgimento dei servizi fa carico all'appaltatore, ove non diversamente disposto nel presente CSA. Ciò vale anche per gli oneri fiscali, salva contraria disposizione imperativa di legge.
2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture 02/12/2016 (in G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) dovrà rimborsare al SSC, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni obbligatorie.

Art. 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2. L'aggiudicatario deve comunicare al SSC gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il SSC non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni bancarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 – bis della legge 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 28 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

1. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.
2. L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.
3. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, applicabile al personale dell'UTI del Friuli Centrale, disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazione/codice_comportamento.pdf.
4. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione – Triennio 2017/2019, adottato dall'UTI Friuli Centrale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 76 del 21/12/2017 e disponibile al seguente indirizzo: <http://www.friulicentrale.utifvg.it/files/amministrazioneTrasparente/altri-contenuti/2017-2019-ppct/171221-allegato-a-del-up-76-ppct.pdf>.

Art. 29 – Rispetto del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 81/2008

1. Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dalla Ditta aggiudicataria nell'ambito dell'attività dell'appalto sono di proprietà del SSC. Alla scadenza del contratto restituirà tutti i dati in suo possesso al SSC entro 5 giorni.
2. La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali, sensibili e giudiziari venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, di cui sarà “Responsabile esterno”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e ne assicurerà il rispetto, con gli obblighi civili e penali conseguenti.
3. Il trattamento dei dati a cura del Responsabile esterno può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
4. Il contratto che disciplina i trattamenti di dati personali da parte del Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali verrà allegato al contratto d'appalto ed avrà la forma ed i contenuti dell'Allegato B1.3) al presente CSA.
5. La Ditta assicurerà lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e si assumerà ogni responsabilità e onere nei confronti dell'UTI o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio. La Ditta si impegna a segnalare situazioni di rischio impreviste, emerse durante l'esecuzione del servizio.
6. Si precisa che, a seguito della valutazione della tipologia di servizio oggetto del presente appalto ed in ragione dell'analisi delle sue diverse fasi che intervengono nel tragitto A/R tra il domicilio degli utenti ed i centri di riabilitazione per il servizio di trasporto collettivo e tra il domicilio degli utenti e le sedi scolastiche, considerando che le attività degli addetti della ditta affidataria del servizio si svolgono in aree pubbliche e quindi in assenza di interferenze lavorative con addetti appartenenti ad altre ditte, la Stazione

Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Di conseguenza, non sono evidenziabili oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, che ammontano pertanto ad € 0,00. Si precisa inoltre che, considerato che le attività si svolgono in aree pubbliche (strade, accessi carrai, ingressi di centri di riabilitazione, ingressi di istituti scolastici) non sono individuabili rischi specifici dei luoghi di lavoro da comunicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 30 – Domicilio legale

1. Agli effetti del presente contratto l'aggiudicataria dovrà eleggere speciale domicilio presso la sede legale dell'UTI Friuli Centrale – SSC.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Le controversie relative al presente appalto che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Udine. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 32 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme in vigore in materia e a quanto disposto dal Codice Civile.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa, anche economica, al riguardo.

Allegato B1.1) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizio trasporto collettivo

Allegato B1.2) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizi di trasporto analoghi

Allegato B1.3) Modello contratto per la nomina del responsabile esterno trattamento dati

Allegato B1.4) Personale attualmente impiegato

Il presente CSA si compone di n. 32 articoli e di n. 4 allegati.

INDICE

Titolo I – Indicazioni generali sul servizio

Art. 1 – Oggetto del servizio

Art. 2 – Finalità del servizio

Art. 3 – Destinatari del servizio

Art. 4 – Quantitativo e descrizione del servizio

Art. 5 – Durata del servizio ed eventuali opzioni

Art. 6 – Valore complessivo dell'appalto

Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio

Art. 8 – Automezzi

Art. 9 – Carattere del servizio

Titolo II – Personale

Art. 10 – Risorse umane Ditta appaltatrice

Art. 11 – Rispetto delle normative vigenti

Art. 12 – Rapporti giuridici ed economici

Art. 13 – Clausola sociale

Titolo III – Oneri inerenti il servizio

Art. 14 – Responsabilità

Art. 15 – Assicurazioni

Art. 16 – Garanzia definitiva

Titolo IV – Condizioni contrattuali generali

Art. 17 – Controlli e verifica di conformità

Art. 18 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Art. 19 – Subappalto – cessione del contratto – cessione dei crediti – vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Art. 20 – Interruzione del servizio

Art. 21 – Esecuzione d'ufficio

Art. 22 – Penalità

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

Art. 24 – Disdetta anticipata del contratto

Art. 25 – Sottoscrizione del contratto

Art. 26 – Oneri e spese contrattuali

Art. 27 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 28 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Art. 29 – Rispetto del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 81/2008

Art. 30 – Domicilio legale

Art. 31 – Definizione delle controversie

Art. 32 – Norma finale

Allegati

Allegato B1.1) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizio trasporto collettivo

Allegato B1.2) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizi di trasporto analoghi

Allegato B1.3) Modello contratto per la nomina del responsabile esterno trattamento dati

Allegato B1.4) Personale attualmente impiegato